



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

N. 364/20602

BARI, 8 FEBBRAIO 1999



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

E, P. C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
- 9 FEB. 1999		
Cat.	Class.	Fasc.
PROT. N. <u>0768</u>		

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI
R O M A

(Rif. tele n. 200/1059/PU 150/18 1 del 5.2.1999)

OGGETTO: Legge Regionale: "Attuazione dell'art. 41, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo 'Fiera del Levante'".

Si fa riferimento alla nota n.113 del 12 gennaio 1999 concernente la legge regionale in oggetto, approvata dal Consiglio con deliberazione n.374 del 22 dicembre 1998.

Al riguardo, il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5.2.1999, ha rilevato che la legge che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari, trasferite alla Regione dal d. lgs. n. 112/98, è censurabile per i seguenti motivi: a) la previsione secondo cui la nomina del Presidente dell'Ente è di competenza del Presidente della Giunta regionale (art. 3) si pone in contrasto con l'art. 27 lett. o), dello Statuto regionale (L. 22 maggio 1971, n. 349) che riserva al Consiglio Regionale la competenza relativa alla nomina degli amministratori degli Enti e delle aziende della



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

Regione; inoltre, detta disposizione non risulta conforme al principio di cui all'art. 41 del d. lgs. n. 112/98 in quanto non prevede alcuna intesa con il Comune interessato, mentre detta norma statale espressamente dispone che le funzioni amministrative regionali siano svolte d'intesa con i Comuni interessati; b) l'art. 6, comma 4, nel prevedere come meramente eventuale la decadenza degli organi statutari in carica, non risulta conforme al principio desumibile dall'art. 41, comma 5, del d. lgs. n. 112/98, secondo il quale alla data dell'effettivo conferimento delle funzioni decadono dalla carica gli attuali titolari degli organi dell'Ente Fiera le cui funzioni sono trasferite alle Regioni.

Per i suesposti motivi si ritiene che il provvedimento debba essere rinviato a nuovo esame del Consiglio Regionale.

Si allega copia del telefax n.200/1059/PU 150/18 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 5.2.1999.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO F.E.

(FORZÈ)

FA/

MODULARIO
P. C. M. 198

09002382



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI

COMMISSARIO GOVERNO REGIONE PUGLIA
BARI

ET PER CONOSCENZA :

MINISTERO FINANZE
Dipartimento delle Entrate
Direzione Centrale della fiscalità locale
Servizio II Divisione III

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
Dipartimento Funzione Pubblica - Settore Legislativo

MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E
ARTIGIANATO
Ufficio Legislativo

MINISTERO INTERNO
D. G. Amm. Civ. Uff. Studi Aff.ri Reg.li

MINISTERO TESORO, BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Ragioneria Generale Stato - I.G.E.S.P.A.

R O M A

Roma, **5 FEB. 1999**

Rif: 200/1053 / PU 150/18 1 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Regionali.

In riferimento alla nota n.88/20602 datata 13.1.1999 relativa alla legge regionale recante "Attuazione dell'art. 41, comma 2; lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo "Fiera del Levante" il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5.02.1999, ha rilevato che la legge che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari trasferite alla Regione dal d.lgs.n.112/98, è censurabile per i seguenti motivi: a) la previsione secondo cui la nomina del Presidente dell'Ente da parte del Presidente della Giunta regionale (art.3) si pone in contrasto con l'art.27, lett. o), dello Statuto regionale (L.22 maggio 1971, n.349) che riserva al Consiglio regionale la competenza relativa alla nomina degli amministratori degli enti e delle aziende della Regione; inoltre, detta disposizione non risulta conforme al principio di cui all'art. 41 del d.lgs.n.112/98 in quanto non prevede alcuna intesa con il comune interessato, mentre detta norma statale espressamente dispone che le funzioni

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE PUGLIA
- 8 FEB 1999
Prot. N. 364 Cat. 20602

amministrative regionali siano svolte d'intesa con i comuni interessati, b) l'art 6, comma 4, nel prevedere come meramente eventuale la decadenza degli organi statutari in carica, non risulta conforme al principio desumibile dall'art.41, comma 5, del d.lgs.n.112/98, secondo il quale alla data dell'effettivo conferimento delle funzioni decadono dalla carica gli attuali titolari degli organi degli Enti Fiera le cui funzioni sono trasferite alle Regioni. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato il provvedimento a nuovo esame del Consiglio regionale. Si prega di comunicare assicurando.

D'ORDINE MINISTRO
CAPO DIPARTIMENTO
ROCCA



rp